

DGR n. 2-121 del 09/08/2024

La Giunta Regionale ha deliberato di approvare, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018 e quale adeguamento alle novità introdotte dal decreto legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, le seguenti modifiche all'Allegato A "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024-2025" della D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024:

- sostituire la lettera r) del punto 1 "Specie e periodi di attività venatoria": "r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 dicembre o dal 2 novembre al 30 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale"

con la seguente:

"r) specie cacciabile dal 15 settembre al 15 gennaio in forma di caccia programmata: cinghiale";

- inserire al punto 5. "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria", 5.1, dopo la lettera e), la seguente lettera:

"f) per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185".